

della natura commissiva del reato, pur articolatosi mediante componenti della condotta di segno diverso.

Trae da tale premessa due significative conseguenze:

- 1) non è necessario accertare se gli imputati, nelle indicate qualità di componenti della CGR, fossero o meno titolari di una posizione giuridica di garanzia nei confronti dei beni tutelati dalle norme di riferimento (vita e incolumità fisica delle persone), e quindi se fossero o meno titolari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (art.40, cpv., c.p.);
- 2) il procedimento di eliminazione mentale della condotta asseritamente colpevole - giudizio controfattuale - deve essere svolto su base reale e non ipotetica (come accade nei reati omissivi impropri), e quindi ai sensi del comma I dell'art.40 c.p., secondo lo schema della causalità commissiva, verificando -attraverso le testimonianze dei parenti e degli amici delle vittime - se, in assenza della condotta commissiva colposa degli imputati, l'evento lesivo si sarebbe ugualmente verificato in termini di certezza giuridica (elevata probabilità logica/elevata credibilità razionale).

Pur a fronte di tale premessa, il primo giudice evidenzia che, anche volendo assumere come prevalenti i profili di colpa omissiva (omessa adeguata valutazione del rischio sismico, omessa corretta e completa informazione), dovrebbe comunque ritenersi che gli imputati fossero titolari di una posizione di garanzia: **Barberi, Boschi, Eva e Calvi**, in quanto componenti della CGR, organo cui per legge è demandata una funzione consultiva e propositiva in materia di previsione e prevenzione del rischio, e gli altri tre - **Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** -, per avere contribuito alla riunione in modo causalmente rilevante per lo svolgimento di compiti e funzioni tipici della CGR. Tutti erano, pertanto, destinatari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

L'indagine sul nesso causale è svolta dal Tribunale sulla base del seguente schema di massima.

Occorrendo ricostruire sulla base delle testimonianze di parenti e amici il processo motivazionale che portò le vittime alla scelta di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5 e

il 6 aprile 2009, dopo le due scosse di Magnitudo 3.9 delle ore 22.48 e 3.5 delle ore 00.39, che precedettero di tre ore circa la scossa distruttiva delle ore 3.32, si deve analizzare:

- a. il comportamento tenuto dalle vittime prima della riunione della CGR del 31 marzo 2009 in occasione di altre scosse di terremoto, in particolare di quella del 30 marzo;
- b. la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione;
- c. il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione.

Ciò al fine di accertare se e in quale misura il messaggio fornito dalla CGR abbia influenzato i processi volitivi delle vittime, inducendole, contrariamente a consolidate abitudini precauzionali, a restare in casa la notte del 6 aprile, pur dopo le due scosse premonitrici di intensità minore.

La prova del nesso causale tra la condotta tenuta dagli imputati e gli eventi lesivi è raggiunta, a parere del primo giudice, solo a condizione che sia certo (ovvero con alto grado di probabilità logica e/o di credibilità razionale) che l'informazione rassicurante fornita dalla CGR il 31 marzo 2009 sia stata recepita dalla vittima e sia stata la causa unica e determinante, o anche prevalente e dominante nel caso di motivazioni concorrenti o cumulative, del mutamento dei comportamenti adottati in precedenti occasioni, condizionando la scelta di restare in casa nonostante le due scosse preparatorie.

La necessità di escludere fattori condizionanti alternativi deve portare, peraltro, a verificare se sulla decisione di restare in casa possano aver influito, eventualmente in modo cumulativo, altre circostanze di fatto: per es. la circostanza che le due scosse siano avvenute durante la notte, il clima rigido, la necessità di alzarsi presto il mattino successivo, lo stato di malattia di alcuni componenti della famiglia, l'indisponibilità di autovetture o camper dove trascorrere la notte, la convinzione che l'edificio avrebbe resistito alle scosse, la mancanza di paura del terremoto, le assicurazioni provenienti da altri soggetti (per es. il Rettore che aveva stabilito di non chiudere le facoltà, ricercatori e studiosi dell'INGV che prima del 31.3.2009 avevano rilasciato interviste ai giornali locali in cui si affermava l'improbabilità di scosse più forti).



Afferma il Tribunale che il nesso causale è ravvisato solo quando la prova testimoniale, rigorosamente analizzata, consente di verificare che per le vittime su indicate la decisione di rimanere in casa, alterando e modificando le abitudini di cautela precedentemente seguite, è derivata in via esclusiva o assolutamente prevalente dalla condotta colposa degli imputati.

Il Tribunale si pone, quindi, il problema di verificare per tutte le vittime se esse e i testi avessero o meno male interpretato gli esiti della riunione della CGR e trae conferma alla risposta negativa dalla ritenuta totale coincidenza tra il contenuto del verbale ufficiale, pur disponibile solo dopo il 6 aprile 2009, la bozza dello stesso, la trascrizione delle interviste rese da alcuni partecipanti e il tenore degli articoli giornalistici e televisivi, da cui le vittime trassero informazioni sull'esito tranquillizzante della riunione.

4.1) Casi di individuazione del nesso causale

Sulla base di tali premesse metodologiche il Tribunale ravvisa il nesso causale in relazione alle seguenti vittime:

BERARDINI Giovanna, GIUGNO Luigi e GIUGNO Francesco (genitori e figlio di due anni), deceduti all'interno dell'edificio in muratura (costruito nel 1700), sito nel centro storico di L'Aquila, via Fortebraccio 7.


Il comportamento della famiglia, in particolare il processo decisionale di Giugno Luigi è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni testimoniali della sorella Giugno Linda, la quale ha riferito che nella sua famiglia vi era sempre stata l'abitudine di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, anche perché si temeva "la replica"; che il 30.3.2009 il fratello Luigi, che si trovava al lavoro, si era assicurato che lei fosse uscita di casa, così come la moglie e il figlioletto; che la mattina del 31.3.2009, poiché le scuole erano chiuse e si temevano altre scosse, Luigi, libero dal lavoro, aveva preso con sé la propria famiglia, la mamma e le nipoti, figlie di Linda, e aveva portato tutti fuori; all'ora di pranzo aveva preso accordi con lei per stabilire chi dovesse portare fuori la madre in caso di scosse durante la notte; la mattina successiva (1.4.2009), tuttavia, Luigi le aveva riferito della riunione della CGR e che al telegiornale avevano detto che non ci sarebbero state scosse più forti, *"praticamente eravamo stati assicurati"*, che, anzi, *"il terremoto sfoga e non ci sarà mai la botta grossa"* (circostanze confermate da Vasarelli Franco, marito di Giugno Linda, che

sentì Luigi parlare dello “scarico di energia”, e Papi Carlo); che anche la moglie Berardini dopo il 31.3.2009 si sentì rassicurata e si disse più preoccupata del parto imminente, previsto per il 7.4.2009, che del terremoto; che la notte tra il 5 e il 6 aprile, la teste telefonò al fratello dopo la seconda scossa e che Luigi le disse di restare tranquilla facendo esplicito richiamo all’esito della riunione della CGR.

Il Tribunale ha quindi ritenuto certo che Giugno Luigi, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell’esito della riunione, non avrebbe mutato le consolidate abitudini di cautela e sarebbe uscito di casa con la moglie incinta e il figlioletto; ha escluso efficacia determinante alla circostanza che la moglie dovesse partorire il giorno successivo e che sia lei che il figlioletto già dormissero (la teste ha riferito che Luigi parlava piano al telefono, la notte del 6.4.2009, perché non voleva svegliarli), perché subito dopo la scossa del 30.3.2009 non aveva esitato a fare uscire di casa sia la moglie che il figlio; né rilevava che la scossa del 30 fosse pomeridiana e quella del 6 notturna, perché la sorella aveva riferito che in famiglia non vi era problema a trascorrere la notte in macchina, come avvenuto altre volte, né ancora il fatto che dopo la scossa del 30.3.2009 fu eseguito un sopralluogo dei Vigili del Fuoco nell’edificio abitato dai Giugno, con esito positivo, perché si trattò di una verifica sommaria circa l’assenza di lesioni strutturali importanti, senza misurazioni o prove sperimentali.

BONANNI Anna Berardina, deceduta all’interno dell’edificio in muratura (costruito prima del 1900) sito in Onna, via della Ruetta n.2.

Il teste Scimia Aldo, figlio, che il Tribunale ritiene del tutto attendibile, ha riferito che la madre aveva l’abitudine di “scappare” ad ogni scossa, dormendo fuori, nella villa, e che alla scossa del 30.3.2009 si trovava in ospedale ed era subito uscita all’aperto, venendo raggiunta dal figlio, perché molto impaurita, con il quale rimase all’aperto fino alla mezzanotte, per poi fermarsi a dormire da lui, a L’Aquila; entrambi avevano saputo dai telegiornali della riunione della CGR ed avevano commentato insieme le interviste di **De Bernardinis**, Cialente e Stati; il 1.4.2009 la Bonanni disse al figlio che si sentiva rassicurata e gli rappresentò l’intenzione di restare a casa in occasione di eventuali future scosse e comunque di non raggiungerlo a L’Aquila. Vi era stato quindi, a parere del Tribunale, un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi dell'età della donna (anni 73), trattandosi di persona attiva, informata e del tutto autonoma nei processi decisionali, né le informazioni rassicuranti che già da febbraio/marzo venivano dalle istituzioni e dagli organi di informazione, perché queste non avevano impedito alla donna di adottare tutte le consolidate cautele in occasione della scossa del 30 marzo 2009. Ciò significava anche che aveva avuto sicuro apporto causale l'autorevolezza di cui godeva la CGR, volutamente pubblicizzata dalla Protezione Civile proprio a fini "tranquillizzanti", come ammesso dallo stesso Bertolaso.

CAROSI Claudia, deceduta nell'edificio in cemento armato di via XX settembre.

I testi (madre, sorella, fidanzato, amiche) hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, della paura che Claudia provava durante lo sciame sismico, specialmente da febbraio in poi, del fatto che a metà marzo aveva deciso di uscire di casa in occasione di una scossa, e altra volta aveva deciso di recarsi a dormire presso i genitori, che abitavano al piano terra; il 30.3.2009 era uscita di casa subito dopo la scossa ed era rimasta fuori sino a tarda sera, restando poi a dormire dalla sorella. Claudia aveva appreso dai telegiornali dell'esito della riunione CGR, in particolare del fatto che erano ritenute improbabili scosse maggiori e che lo "scarico di energia" era favorevole e ricordava di avere sentito l'intervista di **De Bernardinis**, sentendosi tranquillizzata, tanto che il 1.4.2009 decise di tornare a dormire a casa sua; abbandonò anche la precauzione di non trattenersi nei locali del centro storico (come riferito dal fidanzato, con il quale commentò la riunione, rimarcando l'assenza di Bertolaso e la battuta sul vino rosso di **De Bernardinis**). La sera del 5.4.2009 si era sentita con la sorella dopo la prima scossa e, richiamando le assicurazioni ricevute, aveva deciso di restare a casa; si sentirono nuovamente dopo la seconda scossa e Claudia disse che forse quella era l'ultima e si poteva andare a dormire.

Anche per Carosi Claudia quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi del fatto che Claudia dovesse recarsi in Tribunale la mattina successiva (era avvocato) o che fosse infastidita dall'atteggiamento ansioso della madre (perché avrebbe potuto comunque arrivare un po'

più tardi in Tribunale o dormire dalla sorella), né le informazioni rassicuranti che venivano da altre fonti, perché queste non avevano impedito alla giovane di adottare tutte le consolidate cautele in occasione della scossa del 30.3.2009. Ciò significava anche che aveva avuto sicuro apporto causale l'autorevolezza di cui godeva la CGR, volutamente pubblicizzato dalla Protezione Civile proprio a fini "tranquillizzanti", come ammesso dallo stesso Bertolaso, in contrapposizione con le "voci" allarmistiche che altri, privi di autorevolezza, diffondevano.

VISIONE Daniela, CINQUE Davide e CINQUE Matteo (madre e figli minori), deceduti nell'appartamento sito al quarto piano dell'edificio in cemento armato costruito negli anni 1963/64 sito in Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila

I testi Cinque, Visione, Giordani e Bastida (marito, fratello, madre e suocera) hanno tutti riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, del "terrore" che Daniela provava durante lo sciame sismico, tanto che più volte erano rimasti fuori casa e che aveva addirittura pensato di costruire una casetta in legno antisismica su un terreno fuori città. In particolare il 30.3.2009, dopo la scossa M 4.1, Daniela e i bambini (il marito, medico, era in ospedale a Sulmona) erano rimasti fuori casa tutto il pomeriggio, per poi decidere di dormire a S. Gregorio, dove disponeva di altra casa da cui era più agevole l'evacuazione. Daniela era molto attenta alle informazioni sull'andamento dello sciame, anche in ragione del ruolo istituzionale di direttrice della Direzione Provinciale del Lavoro, con responsabilità sui dipendenti, e si sentiva quotidianamente con il fratello, responsabile del portale online "inabruzzo.com", il quale era sempre aggiornato sull'evoluzione dello sciame. Aveva, quindi, avuto notizia del fatto che vi sarebbe stata la riunione della CGR e poi del suo esito, tanto che provvide a informarne il marito, che lavorava a Sulmona e non era aggiornato. In particolare Daniela, assicurata anche dalla autorevolezza della fonte, aveva a sua volta assicurato un condomino molto spaventato proprio riferendogli le argomentazioni dei componenti della CGR. Il teste Cinque ha ricordato che la notte del 6.4.2009 era di turno in ospedale e che ricevette la telefonata della moglie subito dopo la scossa delle 22.48 e la tranquillizzò ricordandole le assicurazioni della CGR; la madre Giordani, invece, invitò Daniela a raggiungerla a casa sua, posta al piano terra, ma Daniela la assicurò richiamando le affermazioni sullo "scarico

di energia” sentite nei notiziari e ribadendo la sua fiducia negli scienziati e nell’istituzione, tale da convincerla a mutare le proprie abituali condotte di cautela; tanta era la sua tranquillità che non rispose nemmeno alle telefonate dei familiari ricevute dopo la scossa delle 0,39. Anche per Daniela Visioni e i suoi bambini quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi del fatto che Daniela fosse stata assicurata anche dal marito, cui aveva telefonato dopo la prima scossa, in quanto le assicurazioni del marito erano in realtà il richiamo a quello che Daniela stessa gli aveva riferito circa l’esito della riunione del CGR.

MASSIMINO Patrizia, CORA Alessandra e CORA Antonella (madre e figlie maggiorenni), decedute nell’edificio in cemento armato, costruito negli anni 1963/65, sito in via XX settembre 79, L’Aquila

I testi Maurizio Cora, Lombardi, Tiberti, Carnevale e Antonelli hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto, sia prima che durante lo sciame iniziato nel 2008, in coerenza con l’atteggiamento tradizionale (definito “*atavico*”) della popolazione aquilana; il 30 marzo tutta la famiglia era uscita di casa subito dopo la scossa ed era rimasta fuori, in macchina, sino a tarda sera, pur se Alessandra aveva la febbre alta. Patrizia, in particolare, era molto preoccupata (teste Lombardi), anche per l’allarmismo suscitato dal ricercatore Giuliani ed aveva appreso dai telegiornali della convocazione e dell’esito della riunione CGR, notizia attesa “*come una manna*” per l’assoluta autorevolezza dei suoi componenti e il rispetto nutrito dalla famiglia nei confronti degli scienziati. Dopo la riunione, infatti, il comportamento della famiglia cambiò, perché intervennero elementi di riflessione, determinati dalle assicurazioni ricevute, che condizionarono le scelte emotive e tradizionali. Addirittura la famiglia, che aveva già deciso di trascorrere altrove le imminenti vacanze pasquali, cambiò programma e fece rientrare Antonella da Napoli, dove studiava.

Anche per Massimino Patrizia e le sue figlie quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della riunione della CGR; non aveva alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che la scossa delle 22.48 del 5 aprile. era stata percepita come inferiore

a quella del 30 marzo, perché non vi era stata la caduta di oggetti, in quanto la diversa valutazione sui comportamenti da adottare era stata determinata dal fatto che il comportamento istintivo era stato sostituito da un comportamento “ragionato”, dovuto proprio all’affidamento sulle assicurazioni ricevute dalla CGR.


FIORAVANTI Claudio e IANNI Franca (coniugi), deceduti nell’edificio in cemento armato costruito negli anni 1963/64, sito in via Campo di Fossa 6/b, L’Aquila.

I testi (figli) hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, trascorrendo anche la notte nel camper, del terrore che la madre provava, del fatto che il 30.3.2009 padre e figlio erano rimasti fuori, in campagna, sino a tarda sera, mentre la madre e la sorella si trovavano fuori città. Il padre era molto informato e ed aveva appreso dai telegiornali dell’esito della riunione CGR, assistendo alle interviste rilasciate nell’occasione, sentendosi tranquillizzato dall’autorevolezza dei partecipanti, che contrapponeva alla “*ciarlataneria*” di Giuliani. La sera del 5 aprile 2009 dopo la prima scossa madre e figlio si erano sentiti al telefono, e la madre, dopo avere prospettato la possibilità di recarsi a dormire in altra abitazione ritenuta più sicura, aveva riferito che il marito “*l’aveva ricondotta alla ragione*” proprio richiamando le assicurazioni della CGR ed aveva deciso di restare a casa.

Anche per FIORAVANTI Claudio e IANNI Franca, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della riunione della CGR mentre non erano ravvisabili possibili fattori condizionalistici alternativi.

TOMEI Paola, RUSSO Anna Maria (amiche), **GERMINELLI Chiara Pia, Giuseppina, Micaela e Rosa** (figlie minori di Russo Anna Maria), decedute in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all’interno dell’edificio sito a L’Aquila, via Luigi Sturzo 39.

Le testi Tomei (sorella di Paola e amica di Russo), Panella (cugina di Paola) hanno riferito della consolidata abitudine di entrambi i nuclei familiari di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto, sia prima che durante lo sciame iniziato nel 2008, in particolare nel gennaio 2009; il 30.3.2009 dopo la scossa sia Tomei Paola che Russo Anna Maria e le sue quattro bambine erano rimaste fuori di casa, alla villa, sino a



tarda notte. Entrambe seppero dell'esito della riunione della CGR, perché ne riferirono in termini rassicuranti alla teste Tomei Ortesia, che invece non era informata perché non leggeva i giornali e non guardava la televisione; Paola abbandonò anche l'abitudine di lasciare una valigia pronta vicino alla porta e la sera del 5 aprile, dopo la prima scossa, si sentiva talmente tranquilla che pregò i familiari di non disturbarla "*per ogni scossetta*" e staccò il telefono; Anna Maria ne parlò con i colleghi di lavoro e criticò l'abitudine, mantenuta da uno di essi, di dormire fuori casa, proprio con le argomentazioni della CGR sullo "*sfogo di energia*".

Anche per Tomei Paola, Russo Anna Maria e le sue quattro bambine, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non aveva alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che Paola aveva riferito alla nipote, che la sera del 5 l'aveva invitata a cena dopo aver fatto insieme un piccolo trasloco, che si sentiva stanca, in quanto essa aveva già cambiato le sue abitudini dopo il 31.3 e la stanchezza non aveva avuto alcuna incidenza sulla decisione di restare in casa.

PARISSE Domenico e PARISSE Maria Paola (fratelli) deceduti nella casa in muratura di Onna, via degli Oppieti 30

Il teste Parisse Giustino, padre, ha riferito della consolidata abitudine della famiglia, di origine contadina, di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto; lo sciame iniziato nel 2008 iniziò a destare preoccupazione solo dal dicembre e il teste cominciò ad occuparsene anche in qualità di giornalista, capo servizio della redazione aquilana del quotidiano Il Centro; il 30 marzo 2009, dopo la scossa, il teste era immediatamente uscito di casa e raggiunse la figlia, che si trovava in biblioteca e stava anch'essa per uscire; erano rimasti fuori, mentre la moglie e il figlio erano fuori casa. Il teste aveva appreso sin dalla mattina del 31 marzo della convocazione della riunione CGR, seguita da altro inviato, e ne aveva atteso l'esito in redazione; vide in televisione le interviste di **De Bernardinis e Barberi** e ne trasse valutazioni rassicuranti che girò ai propri familiari; la notte del 5 aprile, dopo la prima scossa, vi fu una riunione familiare e, dopo la seconda, il padre stesso invitò il figlio Domenico, che si era svegliato, a tornare a letto. Anche prima del 31 marzo 2009 aveva più volte interloquito con gli esperti dell'INGV che

gli dicevano dell'improbabilità di scosse più forti, ma la scossa del 30 marzo lo aveva convinto che si trattasse di fonti inattendibili; al contrario le assicurazioni ricevute dalla CGR avevano un'autorevolezza superiore.

Anche per i fratelli Parisse, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non aveva, infatti, alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che dopo la scossa del 30.3 la casa non aveva subito nemmeno una crepa, perché anche quella valutazione contribuiva a rendere attendibili le dichiarazioni della CGR circa lo "scarico di energia" e l'improbabilità di scosse superiori.


PLACENTINO Ilaria, studentessa pugliese, deceduta nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni 1959/60, sito nel centro storico.

La teste Narcisi, collega di corso universitario, ha riferito che Ilaria era molto allarmata dallo sciame sismico; a metà del mese di marzo, in occasione di una scossa più forte delle altre, Ilaria era subito uscita di casa, come le aveva riferito; il 30 marzo 2009 le due ragazze erano insieme all'università e, dopo la scossa, erano uscite all'aperto con gli altri studenti; la sera avevano pensato di trasferirsi a Canzano, nel teramano, paese di origine della Narcisi, ma, appreso della riunione della CGR, avevano deciso di attenderne l'esito; la teste aveva sentito i telegiornali ed aveva commentato con Ilaria via sms le assicurazioni ricevute; la mattina dopo aveva commentato con Ilaria gli articoli di giornale ed avevano desistito dall'idea di trasferirsi a Canzano; la sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 22,48 le due ragazze si erano sentite e si erano ribadite che non c'era pericolo.

Anche per Placentino Ilaria, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non erano, infatti, emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi.

RAMBALDI Ilaria, studentessa di Lanciano, deceduta nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni 1963/64, sito nel centro storico.

I familiari sentiti come testi (padre, madre, sorella, amica), hanno riferito che Ilaria, che sentivano quotidianamente al telefono, era molto allarmata dallo sciame sismico, tanto da avere fatto spostare il letto sotto una trave, e che il pomeriggio del 30 marzo era in casa.



insieme alla coinquilina, ed era uscita all'aperto, trattenendosi fuori casa tutto il pomeriggio; la madre ha riferito che aveva proposto a Ilaria di tornare a Lanciano, ma lei aveva deciso di attendere l'esito della riunione della CGR; il 1 aprile 2009 Ilaria si fece riferire dal fidanzato circa l'esito della riunione e rassicurò la madre circa l'assenza di pericolo, la normalità della situazione, lo scarico di energia; quindi vide i telegiornali, lesse i quotidiani e consultò i siti internet. La teste Esposito ha riferito che la sera del 5 aprile Ilaria scese in strada qualche minuto con il fidanzato, dopo la scossa delle 22,48, ma non fece altrettanto dopo la scossa delle 00,39. Anche per Rambaldi Ilaria, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, perché altrimenti avrebbe accettato l'invito della madre di rientrare a Lanciano; non erano, infatti, emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi, in quanto la necessità di risiedere a L'Aquila per seguire i corsi universitari, manifestata alla madre, era comunque subordinata alla necessità di sentirsi sicura.

SPAZIANI Claudia e VITTORINI Fabrizia (madre e figlia minore), decedute nel fabbricato in cemento armato, costruito nell'anno 1962, sito nel centro storico, via L. Sturzo 33.

I testi Vittorini Vincenzo (marito e padre), Vittorini Andrea (cognato e zio), Mari Fiamma (amico di famiglia) hanno riferito della paura atavica della famiglia, da sempre risiedente nel centro storico, e dell'abitudine di uscire sempre di casa dopo le scosse, specialmente di notte, dormendo in macchina o recandosi in altra abitazione in campagna; a partire dal mese di marzo, la Spaziani spesso dormiva a casa della madre, posta al piano terra e ritenuta più sicura, soprattutto nelle notti in cui il marito, medico a Popoli, era fuori. Il pomeriggio del 30 marzo la donna uscì di casa dopo la scossa e si trattenne fuori fino a sera. Sia il teste che la moglie attendevano con ansia di conoscere l'esito della riunione della CGR, e seguirono la sera stessa i telegiornali locali e nazionali, traendone motivi di rassicurazione, soprattutto a seguito dell'affermazione relativa allo scarico di energia. La sera del 5, dopo la scossa delle 22,48, la moglie e la figlia erano terrorizzate e lui stesso propose di scendere in strada, ma quando videro che nessuno era uscito di casa, si ripeterono quanto avevano appreso circa lo scarico di energia e decisero di non uscire, nemmeno dopo la seconda scossa, come riferirono al telefono al fratello Andrea e al teste Mari Fiamma. C'era stato, quindi, un

mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, non potendo considerarsi alcun fattore condizionalistico alternativo.


LIBERATI Vezio e CIANCARELLA Elvezia, coniugi, deceduti nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni '50, sito nel centro storico.

Il teste Liberati Riccardo, figlio, ha riferito della abitudine familiare di uscire di casa dopo ogni scossa, e del fatto che la notte del 30 marzo dopo la scossa delle 16 - che fu sentita con particolare intensità trovandosi al V piano - tutta la famiglia uscì di casa, trascorrendo anche la notte in auto; la mattina successiva il teste accompagnò il padre a comprare delle brandine perché pensavano di recarsi presso l'abitazione della sorella, posta al piano terra di un fabbricato in cemento armato; la madre preparò una busta con denaro e gioielli per essere pronti a star fuori casa. La sera del 31 marzo il padre seguì i notiziari per avere notizie dell'esito della riunione della CGR; informò quindi i familiari che aveva appreso dell'impossibilità di prevedere i terremoti, in contrasto con le ricorrenti affermazioni del tecnico Giuliani, e poi dell'improbabile verificarsi di scosse di intensità maggiore e della situazione favorevole determinata dallo "scarico di energia"; la notte del 5 aprile la famiglia si consultò sia dopo la prima scossa che dopo la seconda, e tutti trassero rassicurazione dalla constatazione che si stava scaricando l'energia del sisma e, preso atto che in strada non c'era gente, decisero di rimanere all'interno.

Anche per dette vittime, dunque, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, mentre; non erano emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi.

HUSSEIN Hamade, deceduto, **FULCHERI Ana Paola, DI BERNARDO Cinzia, SHAIN Hisham, CACIOPPO Stefania**, che hanno riportato lesioni (sindrome post traumatica da stress), tutti studenti universitari, vittime del crollo della Casa dello Studente, un edificio in cemento armato costruito negli anni 1965 – 1967 sito a L'Aquila in via XX Settembre n. 46 – 52.

I testi Cacioppo, Shain e Fulcheri hanno riferito che in occasione di scosse precedenti ed anche il 30.3 si erano subito allontanati dall'edificio e avevano adottato varie misure di cautela; il giorno dopo avevano notato crepe nei muri, ma erano stati tranquillizzati dai



responsabili della Casa; tutti avevano avuto conoscenza della riunione della CGR e ne avevano appreso l'esito dai media; tutti avevano fatto affidamento sulle rassicurazioni ricevute. La sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 22.48, scesero in strada, ma rientrarono dopo un'ora e mezzo, pur disponendo di autovetture nelle quali dormire; e non si allarmarono nemmeno dopo la scossa delle 0,39 proprio perché tranquillizzati dalla CGR. Anche per loro, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; né poteva considerarsi un fattore condizionalistico alternativo la rassicurazione fornita dai responsabili della Casa dello Studente circa la stabilità dell'edificio, non avendo riscontrato lesioni dopo la forte scossa del 30.3 o il fatto che Hamade dovesse sostenere un esame il giorno successivo.

ALLOGGIA Stefania, deceduta nell'edificio in muratura, costruito prima del 1900, sito in Paganica.

I testi Tassoni Carlo e Enrico, figli, hanno ricordato l'abitudine familiare di uscire ad ogni scossa, rispettata anche il 30.3 (nell'occasione la madre si agitò moltissimo), tanto che la donna rimase a dormire dal figlio, in una casa ritenuta più sicura. L'Alloggia aveva saputo della riunione della CGR e si era tranquillizzata, nel senso che era convinta che non vi sarebbe stata una scossa maggiore; la sera del 5 aprile, dopo la prima scossa, non era voluta uscire con il figlio Carlo, benché questi le avesse fatto notare che la casa era "decrepita", proprio perché convinta dagli esiti della riunione.

4.2) Legge scientifica di copertura


Il Tribunale ha individuato la legge scientifica di copertura nella teoria del "modello delle rappresentazioni sociali", teorizzato dal CT del PM prof. Antonello Ciccozzi, antropologo culturale presso l'Università di L'Aquila, che può essere sintetizzata nei seguenti termini: poiché l'uomo è animale "*culturale*" oltre che "*sociale*", deve riconoscersi il nesso tra le comunicazioni istituzionali e i comportamenti individuali; se le prime sono di natura scientifica, poi, essendo percepite come la più alta espressione di autorevolezza, esse forniscono alla collettività la "*chiave di lettura*" dell'ignoto, secondo schemi comprensibili e familiari, contribuendo alla formazione del senso comune che orienta le decisioni e i comportamenti dei singoli.

Nella fattispecie, poiché il fenomeno sismico in atto aveva generato timore e incertezza nella popolazione, alimentati da voci allarmistiche, la maggior parte delle persone continuava ad affidarsi alle misure di precauzione tramandate da padre in figlio, tra cui quella di abbandonare i luoghi chiusi ad ogni scossa significativa. L'”operazione mediatica” voluta dal capo del DPC Bertolaso, diretta a “tranquillizzare” la popolazione, avendo proprio il fine di interpretare il fenomeno in corso e di fornire informazioni tese a modulare i comportamenti, aveva determinato i cambiamenti di abitudini descritti per ognuna delle vittime; il che conferisce certezza alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e gli eventi lesivi.

Il “modello delle rappresentazioni sociali”, dunque, sebbene non offra una regolarità invariabile di successione di eventi, né un apprezzabile coefficiente statistico (mai misurato), è idoneo a spiegare le condotte delle vittime, soprattutto quando, come nei casi descritti, sia certa l'esclusione di altri fattori condizionalistici che possano avere inciso sul processo motivazionale della singola vittima.

Detta certezza non può che passare dalla assoluta credibilità e attendibilità delle deposizioni testimoniali, scrupolosamente verificate in dibattimento, unico strumento a disposizione del giudice per ricostruire i processi volitivi individuali messi in atto dalle diverse vittime nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, dopo le due scosse premonitrici.

Il giudice, peraltro, esclude in radice la possibilità che le vittime, pur influenzate dagli esiti della riunione della CGR, avessero comunque conservato intatta la capacità di autodeterminazione dei propri comportamenti, con conseguente interruzione del nesso causale con l'antecedente della condotta colposa degli imputati, perché un tale assunto non tiene conto del fatto che l'informazione fu inesatta e incompleta. A suo avviso, infatti, gli imputati avevano minato la capacità di intendere delle vittime, fornendo loro informazioni errate e/o incomplete, amplificate da un “*apparato scenografico suggestivo e colposamente mistificatore*”, che era stato in grado di sradicare consolidate abitudini di prudenza, così condizionando la loro capacità di volere: chi era restato in casa lo aveva fatto sulla base di una volontà non libera, viziata o quantomeno compromessa nel suo processo formativo da una informazione errata.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'De Luca' followed by a large, stylized flourish.

4.3) Massime di esperienza

Aggiunge il Tribunale che, pur prescindendo dal modello delle rappresentazioni sociali, il nesso causale, di natura psichica, è comunque spiegabile sulla base di massime di esperienza, intese come generalizzazioni empiriche del senso comune (tratte dalla migliore esperienza del momento storico), così sintetizzate.

L'uomo è un "*animale sociale*", che vive in società organizzate, delle quali accetta le regole e rispetta la disciplina; è anche un "*animale culturale*", il cui comportamento è basato, oltre che su norme codificate, su una serie di schemi socialmente acquisiti. Detti schemi, se tendono a prescrivere comportamenti, incidono sulle volizioni individuali in misura proporzionale all'autorevolezza della fonte, che è massima per l'autorità scientifica. L'influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento individuale aumenta in situazioni di rischio coinvolgenti un gruppo definito di persone, o addirittura l'intera collettività, perché l'ansia che deriva dall'ignoto induce ad affidarsi alla fonte autorevole e ciò avviene in misura maggiore sia quando è elevato il livello culturale e la propensione al rispetto delle istituzioni del soggetto che riceve il messaggio sia quando la fonte sia prossima al ricevente.

Queste cinque massime di esperienza, a parere del primo giudice, contribuiscono, così come il "modello delle rappresentazioni sociali" a dar conto della certa riconducibilità delle volizioni individuali delle vittime alla comunicazione venuta dalla CGR.

La popolazione aquilana, dall'inizio dello sciame sismico, a fronte delle singole scosse, aveva seguito il consolidato protocollo cautelare, una vera e propria "*cultura del terremoto*", che integra il complesso delle conoscenze tradizionali sedimentate nel sapere popolare ed impone di uscire dai luoghi chiusi dopo ogni scossa significativa.

L'ansia generalizzata aveva aumentato l'attesa per quanto avrebbero affermato gli scienziati della CGR, di indiscussa autorevolezza, le cui parole avevano innescato una reazione psicologica che si sostanzia in un doppio meccanismo di rimozione della paura atavica del terremoto e di totale adesione alle indicazioni e valutazioni provenienti dalla CGR.

Certo dunque il nesso causale tra la condotta colposa degli imputati e gli eventi lesivi, il Tribunale afferma che detti eventi (morti e lesioni) appartengono proprio alla categoria di eventi che la norma cautelare violata dagli imputati mirava a prevenire.

Infatti, se gli imputati avessero effettuato una corretta analisi del rischio ed avessero fornito una informazione chiara, corretta e completa (e quindi se avessero tenuto la condotta loro richiesta dalla normativa vigente) gli eventi lesivi non si sarebbero verificati o sarebbero stati meno gravi, perché tutte le vittime si sarebbero trovate fuori casa al momento della scossa delle 3,32.


Inoltre le autorità preposte avrebbero adottato misure di prevenzione e cautela (per es. individuazione di punti di raccolta o di aree di ricovero notturno, indicazioni su vie di fuga, modalità sicure di abbandono degli edifici, allestimento di mezzi di intervento, potenziamento dei soccorsi...) che avrebbero contribuito a contenere i danni.

5) Divulgazione dei contenuti della riunione

Il Tribunale non ravvisa, come si è anticipato, alcun ruolo distorsivo dei mezzi di informazione.

In particolare, era irrilevante che non fosse stato adeguatamente evidenziato nel giornale “Il Centro”, che l’aveva ripresa nell’edizione dell’1.4.2009, il fatto che l’intervista televisiva del prof. **De Bernardinis** (in cui si parlava di “*fenomenologia senz’altro normale*” di “*scarico di energia*” e di “*situazione favorevole*”) era stata rilasciata **prima** della riunione e non dopo, perché tale circostanza emergeva dal tenore stesso dell’intervista e comunque perché tra detta intervista e quelle successive alla riunione e i contenuti della riunione stessa non vi era alcuna dissonanza.

Né poteva affermarsi che la divulgazione dei contenuti della riunione e delle opinioni dei suoi partecipanti fosse stata scorrettamente connotata da una valenza rassicurante che era invece assente, perché la visione dei notiziari e la lettura dei giornali del giorno successivo alla riunione (1.4.2009) confermava che gli organi di informazione avevano ripreso esattamente le parole degli imputati, senza nulla aggiungere o togliere; le parole “*rassicurare la popolazione*” erano state utilizzate dall’ass. Stati all’esito della riunione.



come confermato dalla bozza di verbale e d'altra parte era certo che la finalità rassicuratoria fosse voluta da chi quella riunione aveva indetto (Bertolaso).

In coerenza con detto intento la comunicazione non venne lasciata al caso, ma curata nei minimi dettagli: **De Bernardinis** era accompagnato da un ufficio stampa che provvide a contattare i giornalisti già prima dell'arrivo degli altri componenti e gestì in prima persona la conferenza stampa che seguì la riunione; la riunione si tenne a porte aperte, facendo partecipare le autorità locali che dovevano riferire alla popolazione, sì che ogni argomento venne di fatto reso pubblico senza filtri e intermediari. D'altro canto, se la stampa non avesse veicolato le informazioni in modo corretto, la struttura organizzativa del DPC sarebbe intervenuta per correggere, precisare o smentire, il che non avvenne (lo stesso Bertolaso aveva detto in dibattimento di aver avuto una completa rassegna stampa).

Né, ancora, poteva attribuirsi rilevanza alcuna nella formazione del processo volitivo delle vittime alle notizie e affermazioni rassicuranti (di contenuto analogo a quello contestato agli imputati) uscite diffusamente sui media nei mesi e nei giorni antecedenti la riunione della CGR.

Ciò per tre ordini di ragioni:

1. prima del 31 marzo 2009 i giornali riportavano anche notizie di tenore allarmistico e proprio tale commistione di notizie di contenuto opposto aveva alimentato confusione ed incertezza nella popolazione, di cui aveva parlato anche Bertolaso;
2. la scossa del 30 marzo 2009, che aveva fatto registrare un'impennata della magnitudo, costituiva un'allarmante novità, tale da far perdere ogni attualità alle notizie precedenti;
3. era emerso con certezza dalle dichiarazioni testimoniali che le vittime non avevano dato alcun rilievo a quelle notizie, mantenendo intatte le abitudini di cautela consolidate, mentre l'indiscussa autorevolezza della CGR aveva indotto i mutamenti oggetto di contestazione, facendo apparire il contenuto della loro comunicazione come una sorta di "verità ufficiale".

6) Casi in cui non è stato ravvisato il nesso causale

Il nesso causale non è stato invece ravvisato dal primo giudice in relazione ai seguenti casi:

Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, deceduti in via Campo di Fossa 6/B, non essendo stato chiarito se essi fossero usciti di casa dopo la scossa del 30 marzo né se avessero avuto notizia dell'esito della riunione della CGR; era emerso, peraltro, che essi ritenevano sicura la loro casa, tanto da invitare i congiunti ad andare presso di loro in occasione di altre scosse;

Di Simone Alessio, deceduto nella Casa dello Studente, non avendo i testi riferito nulla in ordine al comportamento tenuto in altre occasioni né in merito alla conoscenza degli esiti della riunione della CGR;

Colaiani Ada Emma, Di Marco Stefania, Di Marco Paolo, deceduti in Onna, avendo i testi riferito che le vittime non avevano adottato particolari cautele in occasione delle scosse precedenti e nulla essendo emerso in ordine alle notizie relative alla riunione della CGR;

Lauri Piergiorgio, rimasto ferito nel crollo della Casa dello Studente dove lavorava come portiere, non essendo emerse prove certe che il processo motivazionale della vittima, che era rimasta in sede dopo le scosse premonitrici, fosse stato influenzato dalla conoscenza degli esiti della riunione della CGR (lui stesso aveva riferito che si era sentito durante la notte - dopo la scossa delle ore 0,39 - con l'arch. Sebastiani, dell'ufficio tecnico che aveva in gestione la struttura, ed era stato tranquillizzato sulla solidità dell'edificio);

Cicchetti Adalgisa, deceduta in un antico fabbricato sito a Tempera, essendo emerso che la misura di cautela adottata dalla donna dopo le scosse -il dormire su una poltrona vicina alla porta -, abbandonata dopo le tranquillizzazioni ricevute dalla CGR, non sarebbe stata comunque idonea ad impedire l'evento, perché la casa era interamente collassata;

Di Pasquale Alessio, deceduto a L'Aquila, non essendo emerso nulla di certo in ordine alle cautele adottate in occasione delle scosse precedenti e alle notizie relative alla riunione della CGR.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be official or personal marks.

7) Comportamento alternativo lecito

Il Tribunale passa quindi ad individuare, per verificare e completare il giudizio di sussistenza del rapporto di causalità tra condotta ed eventi, sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità, quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo lecito che, se attuato dagli imputati, avrebbe impedito la verifica degli eventi dannosi.

Riprende a tal fine quanto affermato analizzando i profili di colpa in relazione all'ampiezza delle conoscenze a disposizione degli imputati, tutti scienziati di chiara fama, con riferimento alle stime di occorrenza di gravi terremoti (che individuavano il territorio aquilano come ad altissimo rischio) e alla estrema vulnerabilità del patrimonio edilizio della città, per concludere che la mancata sottoposizione di tali conoscenze alla valutazione dei partecipanti alla riunione era stata una vera e propria "*morte del sapere*".

Se gli imputati avessero correttamente svolto il compito loro affidato non avrebbero dovuto fare le affermazioni in tema di prevedibilità dei terremoti e di precursori sismici riportate nell'imputazione, né quelle in ordine alla improbabilità di una forte scossa a breve, né, ancora, quelle sullo sciame sismico e lo scarico di energia.

Al contrario, ciascuno degli imputati avrebbe dovuto esporre ciò che sapeva in tema di rischio sismico, storia sismica dell'Aquila, sciame sismico, previsioni probabilistiche, vulnerabilità degli edifici ed esposizione, condividendo con gli altri esperti le proprie conoscenze specifiche, per evitare che le vittime, appresi i contenuti rassicuranti, abbandonassero le misure di cautela tradizionalmente adottate.

Durante la riunione era, dunque, mancata la necessaria visione d'insieme, che avrebbe consentito di valutare i plurimi indicatori di rischio, trattati, invece, in modo lacunoso, semplificato, inefficace e non correlato; d'altronde conferma della superficialità della valutazione si traeva dal fatto che la riunione fosse durata poco più di un'ora, tempo certamente insufficiente per affrontare nella loro complessità i temi esposti nella lettera di convocazione.

La condotta degli imputati, dunque, aveva inciso in senso negativo, determinandone l'incremento, su due componenti del rischio sismico - vulnerabilità ed esposizione -

interferendo in modo esclusivo o prevalente sul processo motivazionale delle vittime che, altrimenti, sarebbero certamente uscite di casa.

8) Concorso di cause


Quanto al tema del concorso di cause, essendosi gli eventi lesivi verificati innanzitutto a causa della **scossa di terremoto** e del **crollo dei singoli edifici** (derivato dalla loro vulnerabilità), il Tribunale osserva che detti fattori condizionalistici avevano operato in modo diretto e immediato in concorso con quello addebitato agli imputati, poiché tutti erano necessari per produrre l'evento: rispetto alla condotta degli imputati, posta in essere il 31 marzo 2009, che aveva indotto le vittime a rimanere nelle abitazioni, la vulnerabilità degli edifici doveva considerarsi una concausa preesistente e la scossa di terremoto una concausa sopravvenuta, entrambe indipendenti dalla condotta degli agenti e comunque da sole non sufficienti a determinare l'evento.

Né poteva ritenersi che dette concause fossero imprevedibili o connotate da assoluta anomalia, tali da escludere il rapporto di causalità rispetto alla condotta degli imputati.

La scossa di terremoto, concausa sopravvenuta, come già detto, non poteva essere considerata evento anormale, eccezionale, atipico, né in termini assoluti, perché ogni anno si verificano mediamente 120 terremoti di pari intensità, né in relazione alla storia e alla natura sismica del territorio aquilano (anche considerando il periodo medio di ritorno); i consulenti tecnici del PM hanno, nella loro relazione, affermato che il terremoto del 6 aprile rientra perfettamente nel quadro della sismicità dell'area e non rappresenta un caso eccezionale, attestandosi nella media dei valori attesi, sia per profondità che per magnitudo, così rappresentando la validazione in termini di riscontro reale delle mappe di pericolosità redatte sin dal 2004.

La scossa, inoltre, si era posta su una linea di sviluppo della condotta colpevole degli imputati ampiamente prevedibile, non nel senso che gli imputati potessero o dovessero prevedere il terremoto, ma nel senso che alla luce delle loro conoscenze tecniche, il terremoto era evento rientrante tra le normali vicende di un territorio fortemente sismico.

Del pari priva di anomalia era la vulnerabilità degli edifici, concausa preesistente.



L'istruttoria aveva consentito di distinguere tra una vulnerabilità di tipo generale, riferibile all'intero patrimonio edilizio di L'Aquila, ed una di tipo specifico, riferibile ai quattordici edifici in cui perirono le vittime.

I profili di vulnerabilità generale erano o dovevano essere perfettamente noti agli imputati, risultando dai dati del Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici (cosiddetto Rapporto Barberi), riportati nello studio "Difendersi dai terremoti" a firma, tra gli altri, di **Boschi e Barberi**.

I profili di vulnerabilità specifica erano emersi a seguito delle perizie effettuate in altri procedimenti per accertare le cause dei crolli dei quattordici fabbricati (otto in cemento armato, sei in muratura) tutte attinenti alla scadente qualità dei materiali e/o ad errori progettuali o carente manutenzione, oltre che, per gli edifici costruiti negli anni 60/70, al mancato rispetto della normativa antisismica.

La concausa, quindi, rientra nel concetto di fatto illecito altrui che, secondo orientamento costante, non interrompe il nesso causale quando si inserisca negli antecedenti dell'evento secondo schemi prevedibili (non atipici o eccezionali).

Il che deve affermarsi nella fattispecie, avendo gli imputati conoscenza diretta dei profili della vulnerabilità generale e dovendo conseguentemente prevedere anche quelli di vulnerabilità specifica.

Quanto alle interferenze tra la scossa e la vulnerabilità, il primo giudice esamina le conclusioni dei CT del PM relative ai valori strumentali delle accelerazioni registrate il 6 aprile dalle stazioni aquilane, che davano conto della compatibilità complessiva con il valore di previsione fatto proprio dalla normativa vigente (0,25), per pervenire alla conclusione che le concause non presentavano profili di anomalia, anche alla luce del fatto che era crollato solo l'1% degli edifici in cemento armato e che gli edifici adiacenti a quelli crollati, pur danneggiati, erano rimasti in piedi, preservando la vita dei residenti.

Né poteva dirsi che dette concause presentassero profili di imprevedibilità.

Premesso che occorre porsi idealmente nella posizione degli imputati al momento della condotta (criterio detto della prognosi postuma), il Tribunale afferma che il livello di diligenza esigibile in situazioni di rischio di particolare gravità, che richiedono livelli molto elevati di conoscenza e competenza tecnica, va riferito al cosiddetto agente modello, in grado di svolgere al meglio il compito assunto, anche sulla base dell'esperienza collettiva, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili; con la conseguenza che il dato di riferimento non è il "percepito" ma il "percepibile".

Poiché tutti gli imputati esprimono, per espressa indicazione legislativa, il massimo delle conoscenze e competenze nel campo della previsione e prevenzione dei grandi rischi, ad essi era richiesto un grado di diligenza, prudenza e perizia particolarmente elevato.


Le concause (scossa di terremoto e vulnerabilità degli edifici) rientravano dunque, a parere del primo giudice, nella sfera di prevedibilità degli imputati, nel senso che doveva escludersi che il percorso concausale, per definizione autonomo dalla condotta colpevole, avesse determinato una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile, non trattandosi di cause eccezionali, atipiche, non previste e non prevedibili, da sole sufficienti a produrre gli eventi dannosi.

9) Cooperazione colposa

Il Tribunale afferma poi la certa ravvisabilità della contestata cooperazione colposa, implicita nel fatto che la condotta colpevole fu consumata durante la riunione del 31 marzo, così integrando quel legame di tipo psicologico tra i diversi agenti (la consapevolezza di ognuno di co-agire con gli altri) che, a differenza del concorso di cause colpose indipendenti, è necessariamente richiesto dall'art.113 c.p..

Precisa il Tribunale, al fine di affermare la cooperazione illecita anche per quegli agenti che non avevano personalmente posto in essere le condotte colpose, che l'art.113 c.p. esercita una "funzione estensiva dell'incriminazione", coinvolgendo anche condotte incomplete o di semplice partecipazione, prive di significato concludente se non coniugate alle altre condotte.

In relazione a detti cooperanti, definiti "marginali", il giudice aderisce al modello estensivo che pone nell'area della punibilità anche la violazione del dovere di agire tenendo conto del



ruolo e della condotta altrui, imposto ad ognuno dei partecipi quando la forma collettiva dell'agire sia voluta dalla legge o derivi in concreto dalla specifica attività di gestione del rischio, con la conseguenza che in tal caso non è richiesta ad ognuno dei compartecipi la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta.

Nella fattispecie, considerando che le modalità operative di funzionamento della CGR sono disciplinate per legge e prevedono necessariamente il coinvolgimento integrato e contestuale di più soggetti per il perseguimento delle finalità stabilite e che ognuno degli imputati conosceva lo scopo della riunione e contribuiva alla valutazione e gestione del rischio sismico, deve ritenersi che tutti fossero pienamente consapevoli della reciproca partecipazione all'“intreccio cooperativo”; essi dovevano, pertanto, necessariamente considerare oltre alla propria anche la condotta altrui, con conseguente accrescimento delle regole cautelari da rispettare.

Doveva escludersi, quindi, che ciascuno rispondesse soltanto del proprio specifico segmento di condotta.

10) Le statuizioni civili

Per tutte le vittime, ad eccezione di Berardini Giovanna e Russo Anna Maria, vi è stata costituzione di parte civile, così come per il Comune di L'Aquila, con estensione della domanda, da parte di alcune, nei confronti del responsabile civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, nel cui ambito opera per legge la CGR.

Il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del responsabile civile per *culpa in vigilando*, in quanto la capillare diffusione di notizie sugli organi di informazione, locali e nazionali, dava conto della concreta possibilità di verificare la correttezza dell'operato degli imputati

Ha quindi pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni ed ha liquidato in favore di ognuna delle parti civili le provvisori di cui al dispositivo, ponendole a carico in solido degli imputati e, nei casi di estensione della domanda, del responsabile civile.

LE IMPUGNAZIONI

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica, limitatamente all'assoluzione pronunciata per il decesso di Cicchetti Adalgisa, il difensore della parte civile Castellano Michele (erede di Cicchetti Adalgisa), e, ai soli fini civili, i difensori delle parti civili Lauri Piergiorgio, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado (eredi di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina), Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina (eredi di Di Pasquale Alessio), i difensori di tutti gli imputati e l'Avvocatura dello Stato per il responsabile civile.


APPELLO PROPOSTO DAL PUBBLICO MINISTERO.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila ha interposto gravame con esclusivo riferimento al capo della sentenza inerente l'assoluzione degli imputati in relazione al decesso di Cicchetti Adalgisa deducendo l'erroneo apprezzamento delle fonti di prova in ordine alla responsabilità degli imputati da parte del Tribunale.

In particolare, riportatosi per intero alla requisitoria scritta costituente la premessa del ricorso e dato atto che il primo giudice, riprendendo e ampliando le argomentazioni della pubblica accusa, aveva condannato gli imputati escludendone tuttavia la penale responsabilità con riferimento alla morte di Cicchetti Adalgisa per difetto di prova certa in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e la scelta della vittima di rimanere in casa la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, ha dedotto che, invece, la congiunta valutazione delle acquisite prove orali avrebbe dovuto indurre logicamente a ritenerne la sussistenza.

Nella specie l'appellante, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai figli della Cicchetti, Castellano Marco e Castellano Fabrizio, ha evidenziato:

- quanto al comportamento abituale tenuto dalla Cicchetti antecedentemente allo sciame sismico iniziato del mese di giugno 2008, che era emerso chiaro che fin dagli anni '80, in occasione di scosse, era uso della famiglia Castellano-Cicchetti di uscire di casa e dormire in strada, all'aperto;




- quanto al comportamento tenuto dalla Cicchetti in occasione del citato sciame sismico, a partire dal marzo 2008, che la stessa, in preda alla preoccupazione, aveva lasciato la propria camera da letto e si era indotta a dormire su di una poltrona vicino alla porta dell'appartamento che era posto al pianterreno; che intorno alla metà del mese di marzo 2009, la Cicchetti, avvertita una “forte” scossa, ebbe a chiedere al figlio Fabrizio di andarla a prendere per portarla presso la casa di questi sita nella frazione S. Elia; che a seguito della scossa di magnitudo 4.1 del 30 marzo 2009 la Cicchetti ebbe ad uscire dalla propria abitazione stazionando per circa un'ora e mezza in una piazza ad essa adiacente;
- quanto alla conoscenza degli esiti della riunione della Commissione Grandi Rischi, che, in ragione dell'allarme creatosi, la Cicchetti era molto interessata alle notizie riportate dagli organi di informazione, leggeva quotidianamente i giornali e vedeva quotidianamente i telegiornali regionali discutendone ogni giorno durante i pasti con il figlio Castellano Marco, il quale aveva in particolare ricordato di aver commentato con la madre, a partire dalla sera del 31 marzo 2009, l'intervista resa da **De Bernardinis** al dott. Colacito;
- quanto agli effetti prodotti sulle determinazioni della Cicchetti da detta intervista, che la stessa ne aveva ricavato il convincimento che la liberazione progressiva di energia da cui erano cagionate le ripetute scosse già subite era da valutarsi in senso positivo ai fini prognostici, così tranquillizzandosi, tenuto conto della fiducia da lei nutrita nei confronti della Commissione Grandi Rischi, i cui componenti erano dalla stessa definiti “i dottori della terra” (*“come noi abbiamo il nostro dottore, questi erano i dottori della terra ... i dottori della terra avevano detto che non c'era da temere, che l'energia si rilascia piano piano con queste scosse, che si poteva stare tranquilli ...”*), così tornando a dormire tutte le sere nel proprio letto piuttosto che sulla poltrona vicino alla porta d'ingresso della propria abitazione, tanto che anche a seguito della scossa precedente a quella distruttiva, ovvero la scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, la Cicchetti, rinvenuta nel proprio letto dal figlio Fabrizio che la invitava a trasferirsi in altra abitazione o a passare la notte in macchina, ebbe a rispondere di no, in quanto “avevano detto” che non sarebbe successo niente.

L'appellante ha quindi evidenziato come l'istruttoria dibattimentale avesse pertanto fornito elementi certi per la ricostruzione del processo motivazionale della Cicchetti proprio secondo l'astratto schema di accertamento del nesso causale utilizzato dal primo giudice, dovendosi ritenere che la cautela da questa sempre adottata, consistita nell'uscire di casa in occasione di scosse significative e rimanere in strada anche diverse ore, le avrebbe salvato la vita se non fosse intervenuta la condotta degli imputati, già ritenuta quale colposa nell'impugnata sentenza.

L'appellante ha poi evidenziato che il primo giudice aveva motivato l'assoluzione degli imputati dal contestato episodio di omicidio colposo inerente il decesso della Cicchetti, dando atto che la misura di cautela adottata da questa, consistente nel riposare su di una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione, analizzata alla luce delle particolari modalità del collasso dell'immobile, si sarebbe rivelata comunque inadeguata, atteso che anche qualora la sera del 5 aprile 2009 la Cicchetti si fosse sistemata vicino alla porta d'ingresso per riposare sulla poltrona, sarebbe ugualmente deceduta, ed ha contestato detto assunto in quanto esatto ma parziale.

Al riguardo l'appellante ha rilevato che appariva evidente che qualora la misura precauzionale adottata dalla vittima si fosse limitata a quella descritta nell'appellata sentenza, ovvero riposare su una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione, si sarebbe dovuto concludere che l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato.

Tuttavia il primo giudice aveva omissso di valutare che l'istruttoria dibattimentale aveva chiarito che in occasione di scosse di terremoto significative, la Cicchetti, oltre ad adottare la su descritta precauzione, aveva adottato misure di cautela ben più consistenti, quale l'uscire di casa e stazionare fuori dalla propria abitazione anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi di eventuali scosse di replica, e che, a seguito della citata scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, il figlio Castellano Fabrizio aveva chiaramente riferito di essersi immediatamente recato presso l'abitazione di sua madre invitandola a recarsi con lui presso la sua abitazione sita a S. Elia, come già accaduto l'11 marzo 2009, ovvero a sistemarsi in macchina per passarvi la notte o, comunque, ad uscire di casa, come sempre era stato uso della famiglia in circostanze analoghe, e che la madre non si era invece mossa dal proprio



letto, ostentando tranquillità e spiegandogli che la scossa appena percepita aveva soltanto liberato energia, così esprimendo gli stessi concetti già espressi dal prof. De Bernardinis nella citata intervista televisiva.

Doveva pertanto darsi atto che se era vero, come sostenuto in sentenza, che la misura precauzionale di dormire sulla poltrona vicino la porta d'ingresso non avrebbe salvato la vita della Cicchetti, ciò che rilevava nel processo causale della morte era l'aver abbandonato l'altra misura cautelare, ovvero quella di uscire di casa e stazionare fuori dell'abitazione anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi delle eventuali scosse di replica e che l'abbandono di detta misura cautelare era stato indotto dalle parole rassicuranti pronunciate da **De Bernardinis** in sede della già citata intervista.

L'appellante ha pertanto concluso chiedendo che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, tutti gli imputati siano dichiarati colpevoli del reato loro ascritto, anche con riferimento alla morte di Cicchetti Adalgisa, e siano condannati alla pena ritenuta di giustizia.

APPELLO PROPOSTO DALL' AVV. GIANLUCA RACANO NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE CASTELLANO MARCO (DECESSO DI CICCHETTI ADALGISA).

L'avv. Gianluca Racano, difensore della parte civile Castellano Marco, figlio di Adalgisa Cicchetti, deceduta a seguito del crollo della propria abitazione, ha chiesto che venga dichiarata la responsabilità, ai fini civilistici, degli imputati, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali subiti dalla parte civile.

In primis, l'appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il quale avrebbe omesso di considerare la testimonianza del predetto Castellano nella sua interezza. In particolare, il teste ha riferito che dopo la forte scossa delle ore 23,00 del 5 aprile, egli si era portato presso l'abitazione della madre, proponendole di andare a dormire a casa sua o a casa del fratello (di nuova costruzione) e che la genitrice gli aveva risposto di stare tranquillo, perché *“avevano detto”* che non sarebbe successo nulla perché *“le*

scossette” erano *“l’energia che si libera”*. Ha precisato di avere lasciato la madre coricata nel letto della propria abitazione.

Dunque, secondo la difesa appellante, proprio a seguito del rassicurante messaggio fornito dalla CGR, la sig.ra Cicchetti avrebbe abbandonato le proprie abitudini, decidendo, contrariamente a quanto fatto in passato (anche dopo scosse di minore intensità), di rimanere in casa e, addirittura, senza neanche trascorrere la notte in poltrona vicino alla porta d’ingresso, così come aveva pensato di fare in alcune occasioni precedenti, in modo da avere la possibilità di abbandonare prontamente l’immobile in caso di pericolo.

E’ stato poi dedotta dal difensore l’infondatezza dell’argomentazione sviluppata, al riguardo, dal giudice, il quale ha sostenuto che, a tutto voler concedere, la signora Cicchetti, ove non fosse stata tranquillizzata dalla Commissione, avrebbe comunque dormito in poltrona nell’atrio della casa e che si sarebbe trattato di precauzione che non le avrebbe consentito di salvarsi dal crollo dell’immobile. A tale proposito, ha osservato l’appellante che non vi sarebbe alcun elemento dal quale trarre il convincimento che la sig.ra Cicchetti non avrebbe lasciato l’abitazione, così come aveva fatto in occasione delle precedenti scosse serali.

Con riferimento a quanto accaduto la notte dell’11 marzo 2009 (allorquando la Cicchetti era andata a dormire a casa del figlio Fabrizio), l’appellante ha criticato la conclusione del Tribunale, secondo il quale la circostanza non sarebbe rilevante, siccome il trasferimento della donna era avvenuta su imposizione del figlio Fabrizio. Al contrario, la ricostruzione del dialogo avvenuto tra la donna e il figlio Marco la notte fatidica del 6 aprile dimostrerebbe come la Cicchetti avesse ampia capacità di assumere decisioni in proprio.

In conclusione, si è sostenuto che le rassicurazioni fornite dagli esperti avrebbero fatto abbassare il livello di attenzione degli abitanti delle antiche costruzioni esistenti in paesi come quello di Tempera (ove la Cicchetti abitava), laddove sarebbe stato necessario, invece, fornire una corretta informazione sulla pericolosissima, in termini di sicurezza, situazione di quei fabbricati in muratura.



APPELLO PROPOSTO DALL' AVV. ROBERTO MADAMA NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE LAURI PIERGIORGIO.

L'avv. Roberto Madama, difensore della parte civile Lauri Piergiorgio (rimasto ferito a seguito del sisma), nel chiedere la riforma della sentenza, con il riconoscimento della responsabilità degli imputati in ordine alle lesioni riportate dal proprio assistito e con loro condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, ha contestato le argomentazioni svolte dal Tribunale aquilano.

In primo luogo, ha ritenuto non corretto che il giudice di primo grado abbia valorizzato la laconicità e l'asciuttezza della deposizione del Lauri per inferirne l'impossibilità di ricostruire quale fosse stato il comportamento tenuto dal medesimo nel corso dello sciame sismico che precedette il terremoto del 6 aprile 2009. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto in alcun conto che le conseguenze del dramma vissuto dal giovane ben potrebbero essersi palesate col condizionarne la capacità espositiva. Peraltro, le stesse caratteristiche di sinteticità della deposizione non hanno impedito al giudice di formarsi il convincimento in ordine al fatto che il Lauri ebbe piena conoscenza degli esiti della riunione del 31 marzo 2009, e in ciò la difesa ha ravvisato un'evidente vizio motivazionale.

Quanto alla valutazione della condotta tenuta da Piergiorgio Lauri prima della fatidica scossa, ha rilevato il difensore che il compendio probatorio (deposizione della stessa persona offesa, del fratello Fabio e della fidanzata Martegiani Francesca) avrebbe ampiamente dimostrato come il Lauri, da sempre abituato, per insegnamento familiare, a uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, avesse adottato tale misura precauzionale durante il periodo dello sciame sismico e, il giorno 30 marzo 2009, in occasione della scossa di magnitudo 4.1, avesse abbandonato la propria abitazione tenendo il nipote in braccio. Il nitido ricordo, da parte dei testi, di tale ultima circostanza, sarebbe agevolmente spiegabile con la maggiore intensità (rispetto a quelle precedenti) della scossa che, all'evidenza, aveva suscitato particolare allarme.

Con riferimento al comportamento che Piergiorgio Lauri tenne dopo essere venuto a conoscenza dell'esito della riunione del 31 marzo 2009 (circostanza, quella della sicura conoscenza, ammessa dallo stesso giudice), la difesa ha rilevato che il tribunale avrebbe, anche a tale riguardo, omesso di adeguatamente valutare le deposizioni di Fabio Lauri e

della Martegiani (i quali hanno confermato di avere sentito la persona offesa la sera del 5 aprile 2009, dopo la scossa delle 22,48, verificando che la stessa era rimasta all'interno della Casa dello Studente), valorizzando, invece, le dichiarazioni rese dai giovani che risiedevano nella struttura, i quali non hanno riferito di avere parlato con la parte civile o di averla veduta al proprio posto nell'atrio del fabbricato.


L'appellante ha respinto, inoltre, l'affermazione del giudicante, secondo il quale nel processo volitivo di Piergiorgio Lauri avrebbero influito in maniera determinante, più che le assicurazioni fornite dalla CGR, le indicazioni ricevute dall'architetto Sebastiani (responsabile tecnico della Casa dello Studente), il quale lo aveva assicurato sulla stabilità dell'edificio. Tale conclusione il giudice ha tratto dalla circostanza che in occasione delle sommarie informazioni testimoniali rese al Pubblico Ministero il 5 novembre 2009 il Lauri, contrariamente a quanto poi dichiarato in sede di giudizio, non aveva fatto alcun riferimento alle assicurazioni provenienti dalla Commissione.

Sul punto, ha rilevato il difensore appellante come le dichiarazioni fatte al Pubblico Ministero dalla persona offesa erano state rese nell'ambito del processo per il crollo della Casa dello Studente, nel quale il Sebastiani era indagato, e, dunque, il Lauri aveva risposto a domande degli inquirenti che erano rivolte a conoscere il ruolo svolto dall'architetto, senza alcuna considerazione per gli esiti della riunione della CGR.

Inoltre, il Lauri, in sede di esame dibattimentale, ha dichiarato come anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avessero assicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, egli aveva conservato quell'atteggiamento di paura che aveva avuto fin dall'inizio dello sciame sismico, e ciò a dimostrazione che alcun effetto assicurante avevano avuto su di lui le informazioni ricevute dal Sebastiani.

APPELLO PROPOSTO DA GIALONARDO FRANCA E GIALONARDO CORRADO (DECESSO DEI GENITORI GIALONARDO AURELIO E VASARELLI GIUSEPPINA).

Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado, figli di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, questi ultimi deceduti in occasione del sisma del 6 aprile 2009, hanno chiesto



che la Corte voglia ritenere *“penalmente rilevante”* la condotta degli imputati anche con riferimento al decesso dei loro genitori, con conseguente ristoro dei danni – da liquidarsi in separata sede – e con assegnazione di una provvisoria pari a € 80.000,00 per ciascuno di essi e con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Hanno dedotto che sarebbe rimasto provato per testi che Aurelio Giallonardo e Giuseppina Vasarelli subirono *“un’influenza mediatica di notevolissime proporzioni”* e decisero, dopo il 31 marzo 2009, di rimanere in casa, nonostante la condotta di vita precedente a tale data fosse stata caratterizzata dal costante abbandono dell’abitazione in occasione di scosse sismiche.

In particolare, il teste Ciabrone Ennio ha dichiarato che Aurelio Giallonardo era a conoscenza delle conclusioni alle quali erano pervenuti gli scienziati all’esito della riunione del 31 marzo e, soprattutto si era tranquillizzato dopo avere letto sul giornale *“che questa Commissione aveva detto che non sarebbe successo niente... che era un po’ tutto sotto controllo”*.

Dunque, hanno sostenuto gli appellanti che la condotta degli imputati debba ritenersi causa o concausa dell’evento, poiché senza di essa non sarebbe mutato l’atteggiamento prudenziale dei coniugi Giallonardo-Vasarelli, abituati a lasciare la loro abitazione in occasione di scosse. Il comportamento dei componenti della CGR si sarebbe, dunque, inserito in una connessione significativa di tipo causale che avrebbe prodotto l’effetto della morte dei coniugi Giallonardo.

APPELLO PROPOSTO DALL’AVV. STEFANO CICCARELLI NELL’INTERESSE DELLE PARTI CIVILI DI PASQUALE MARIO, COSIMATI MARIA E DI PASQUALE CRISTINA (DECESSO DI DI PASQUALE ALESSIO).

L’avv. Stefano Ciccarelli, difensore delle parti civili Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina, ha chiesto dichiararsi la responsabilità, ai fini civilistici, degli imputati e del responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) in ordine al decesso di Di Pasquale Alessio, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dai propri assistiti.

Ha dedotto l'appellante che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sussisterebbe senz'altro il nesso causale tra le assicurazioni fornite dai prevenuti e il decesso di Di Pasquale Alessio. La prova di ciò sarebbe agevolmente rilevabile dall'attento esame delle dichiarazioni testimoniali rese da Conti Claudia (fidanzata della vittima), nonché da Di Pasquale Mario e Di Pasquale Cristina (padre e dalla sorella), i quali avrebbero dato atto del mutamento del comportamento tenuto da Alessio dopo avere recepito le assicurazioni fornite dagli esperti a seguito della riunione del 31 marzo 2009. Il giovane, infatti, molto impaurito fino a quel momento, aveva assunto, dopo avere appreso dell'esito della riunione della Commissione, un atteggiamento improntato alla tranquillità, facendo espresso riferimento, nei propri discorsi, a quanto riferito dagli scienziati.



Sarebbe rimasto, dunque, ampiamente dimostrato che Alessio Di Pasquale, pienamente a conoscenza dell'esito rassicurante della riunione del 31 marzo 2009, mutò la propria condotta, fino a quel momento estremamente prudentiale e caratterizzata da timore e paura per il terremoto, decidendo di fare rientro a L'Aquila dopo avere trascorso il fine settimana a Avezzano e di dormire in casa.

La conferma di ciò sarebbe rinvenibile anche nelle dichiarazioni rese dall'amico Mariani Guido, il quale ha affermato che la sera del 5 aprile lui e Alessio non accolsero l'invito di Claudia Conti a fare rientro in Avezzano, proprio perché tranquillizzati da quanto aveva detto la Commissione circa la diminuzione della potenzialità distruttiva delle scosse in ragione dello scarico di energia.

Non sarebbe riscontrabile alcuna seria discrepanza tra le dichiarazioni della Conti e del Mariani, ove si consideri che nel rapporto con la fidanzata Di Pasquale Alessio si mostrava per quel che era (timoroso degli eventi sismici), mentre con l'amico si sforzava di palesare una maggiore sicurezza di sé.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. FRANCESCO PETRELLI NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO BARBERI FRANCO.

L'avv. Francesco Petrelli, difensore di **Barberi Franco**, ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito per la non ravvisabilità di profili di colpa a suo carico e, comunque, per




l'insussistenza del nesso causale fra le condotte a lui attribuite e gli eventi verificatisi e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione del minimo della pena, con conseguente concessione dei doppi benefici di legge, l'eliminazione delle pene accessorie e il contenimento della provvisoria entro limiti di minore rilevanza quantitativa, con sospensione dell'immediata esecutività della stessa.

Con riferimento alla natura della convocazione e della successiva riunione tenutasi il giorno 31 marzo 2009 e alle finalità che con essa s'intendevano perseguire, il difensore appellante ha osservato che :

- il numero dei componenti della CGR che parteciparono alla riunione non raggiungeva il numero legale previsto dalla legge (almeno dieci membri) per l'operatività dell'organismo e la convocazione fu disposta dal Capo del DPC e non dal Presidente della Commissione. La circostanza, lungi dal determinare una qualche nullità, dimostrerebbe che quella che si tenne il 31 marzo a L'Aquila non fu una riunione della Commissione, ma, bensì, per come riferito anche dal **Barberi** in udienza, una riunione di diverso tipo, espressamente disciplinata dall'art. 3, comma 10, del DPCM n. 23582 del 3 aprile 2006, il quale prevede (senza formalità di convocazione e senza predeterminazione di un numero legale) che i componenti della Commissione vengano convocati per effettuare ricognizioni, verifiche e indagini e, cioè, per esaminare, accertare e raccogliere informazioni, per verificare il controllo dell'esattezza di un procedimento e per svolgere un'attività sistematica di ricerca intorno a fatti determinati. A tale conclusione condurrebbe anche la lettura della lettera di convocazione, nella quale si parlava proprio di "*attenta disamina degli aspetti scientifici*". In particolare, l'esigenza della convocazione era sorta a seguito della diffusione di un comunicato stampa della Protezione Civile Regionale dal contenuto imprudentemente rassicurante circa il verificarsi di ulteriori scosse e del diffondersi di notizie, propalate dal ricercatore Giuliani, in ordine alla sicura prevedibilità dell'evento sismico attraverso la misurazione delle emissioni di gas radon. Dunque, i componenti della Commissione furono invitati a verificare la fondatezza scientifica di siffatta tesi e a effettuare una ricognizione e un'indagine circa la natura, le cause e i possibili sviluppi del fenomeno sismico in atto;

- alcun compito di informare la popolazione aquilana gravava sui singoli esperti partecipanti alla riunione (e, del resto, tale compito non sarebbe gravato neanche sulla CGR, quand'anche fosse stata convocata, trattandosi di organo meramente consultivo). L'obbligo di fornire alla popolazione il quadro aggiornato di quanto stava accadendo incombeva sui partecipanti "esterni alla riunione" e, cioè, su quei soggetti che rappresentavano la Protezione Civile a livello centrale e locale (**De Bernardinis**, Sindaco Cialente, Assessore Stati ed altri), indicati espressamente nel verbale della seduta come persone presenti "*per il Dipartimento*". Ai fini dell'individuazione dell'oggetto della riunione dovrebbe farsi esclusivo riferimento al contenuto della convocazione e alle domande effettivamente rivolte agli esperti e non certo al successivo comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile. In altri termini, gli scienziati convocati fornirono al Dipartimento un'analisi circa l'evoluzione del fenomeno in atto, ma il compito d'individuare misure di protezione da calibrare sulla situazione rappresentata non poteva che spettare all'organo destinatario dell'informazione scientifica o, comunque, al Sindaco, soggetti deputati alla gestione del rischio e dell'emergenza. Per poter pervenire al coinvolgimento degli esperti convocati, dunque, si sarebbe dovuta dimostrare la fallacia e l'erroneità delle loro valutazioni di carattere scientifico circa la pericolosità sismica e la previsione statistica degli sviluppi dello sciame sismico. Del tutto erronei, al riguardo, sarebbero i riferimenti normativi richiamati dal primo giudice per giustificare la sussistenza, in capo alla Commissione e ai suoi singoli componenti, di un dovere d'informare la popolazione sui pericoli esistenti in relazione a fenomeni di calamità naturali, giacché l'exkursus delle fonti consentirebbe di affermare, con assoluta certezza, che tale obbligo gravava sul Sindaco (art. 54 D.L.vo n. 267/2000, sul DPC (art. 7 bis legge n. 401/2001) e sull'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (art. 2 D.L.vo n. 381/1999). Nella specie, il Sindaco di L'Aquila partecipò sia alla riunione - quale "autorità competente della Protezione Civile Comunale" -, sia alla conferenza stampa successiva, rilasciando anche un'intervista ai media, così svolgendo il proprio ruolo di fruitore delle informazioni tecniche fornite dall'organo consultivo e di diffusore delle stesse. La CGR aveva e ha solo un obbligo d'informazione, verso il Dipartimento, avente contenuto tecnico scientifico,



e sulla base di tali informazioni il Dipartimento stesso (o gli organismi politici locali) deve (o devono) assolvere all'obbligo informativo verso la popolazione, e non risponderebbe a verità il fatto che la Commissione fosse solita, per strategia comunicativa predeterminata, fornire le proprie informazioni direttamente al pubblico, anziché al Dipartimento, per come si rileva dallo stesso contenuto della convocazione e dal tenore del comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile, col quale si dava notizia dell'imminente riunione, nonché dalla presenza dei massimi esponenti locali della protezione civile, che furono convocati proprio per valorizzare la loro funzione di filtro tra le informazioni scientifiche e la popolazione. L'eventuale intervista rilasciata da un esperto ai media non avrebbe mai il potere di trasferire alla commissione della quale egli fa parte i compiti informativi che per legge non le competono (non a caso, durante la conferenza stampa conclusiva presero la parola, nell'ordine, **De Bernardinis**, Cialente e Stati e, cioè, i massimi rappresentanti della Protezione Civile ai vari livelli, con una breve considerazione finale del **Barberi**);

- parimenti, alcun compito relativo alla "gestione del rischio" gravava sulla "Commissione", organo meramente consultivo e propositivo della Protezione Civile, privo di potere deliberativo e svolgente esclusivamente compiti di esame e di studio. E nel pieno rispetto dei ruoli, il **Barberi** concluse la riunione ribadendo che lui e gli altri esperti rappresentavano la *"situazione scientifica"* e che *"toccava al Dipartimento e alla Regione Abruzzo definire le azioni"*. Del resto, nella lettera di convocazione era stato posto agli scienziati il problema di una valutazione meramente tecnico-scientifica del fenomeno in corso.

Con riferimento al contenuto delle valutazioni espresse nel corso della riunione, l'appellante ha evidenziato come alcun messaggio rassicurante sarebbe stato in realtà inviato dagli esperti e, tantomeno, dal **Barberi**, il quale, all'inizio della seduta, pose interrogativi agli scienziati sul significato da dare, alla luce delle pregresse esperienze, al fenomeno in corso, e, durante la discussione, affermò con chiarezza che non era possibile prevedere se avrebbe avuto luogo, o meno, una forte scossa, che la sequenza sismica non era un precursore di un grande evento e che, tuttavia, in una zona sismogenetica come quella dell'aquilano, prima o poi un forte terremoto sarebbe avvenuto.


Analogamente, tutte le dichiarazioni fatte dagli esperti nel corso della riunione non avrebbero avuto alcuna portata di rassicurazione e nessuno dei partecipanti avrebbe affrontato la questione dello “scarico di energia”, alla quale avevano fatto cenno sia Guido Bertolaso nel corso di precedenti dichiarazioni, sia **De Bernardinis** nel corso dell’intervista rilasciata prima della riunione.

Il richiamo di **Barberi** all’inesistenza di strumenti idonei a prevedere deterministicamente i terremoti e l’invito dello stesso a rafforzare le costruzioni, a migliorare la loro resistenza a fenomeni sismici e a migliorare, altresì, il livello di preparazione a gestire l’emergenza sismica sarebbero messaggi affatto rassicuranti rivolti agli organismi locali di Protezione Civile, e la corretta percezione di siffatti messaggi da parte del Sindaco Cialente emergerebbe con chiarezza valutando le iniziative dal medesimo tenute subito dopo la riunione (richiesta dello stato di emergenza) e le dichiarazioni rese in dibattimento (a conclusione della riunione egli era più preoccupato di quanto non lo fosse stato prima della stessa).

La circostanza che l’assessore Stati si sentì rassicurata da quanto ascoltato nel corso della riunione sarebbe da riferire, secondo la difesa, al contenuto della risposta data da **Barberi** al quesito da ella posto sull’esistenza, o meno, di strumenti idonei a prevedere i terremoti. Del resto, nelle dichiarazioni post riunione, la stessa Stati pronunciò parole (*“nessuno può dirci se ci sarà o non ci sarà un altro terremoto”*) che testimonierebbero con chiarezza che dal punto di vista dei futuri sviluppi ella non era stata affatto rassicurata.

Ha osservato l’appellante, sempre sotto il profilo del tenore delle dichiarazioni rese dai vari protagonisti della vicenda, che non solo non vi sarebbe che una parziale sovrapposibilità tra quanto detto nel corso della riunione e quanto riferito nelle interviste (due di **De Bernardinis**, una di **Barberi**, una del Sindaco Cialente e una di Daniela Stati), ma, soprattutto, che i contenuti diffusi nel corso delle dette interviste non potrebbero mai dirsi rassicuranti (quanto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate in sede di conferenza stampa, di esso nulla si sa, non essendo stato reperito l’audio).

In particolare, l’intervista rilasciata da **Barberi** non avrebbe contenuto alcun messaggio che potesse rasserenare gli animi (egli non esclude in alcun modo il possibile verificarsi di una

The bottom of the page features several handwritten marks. On the left, there are initials that appear to be 'BA' followed by a signature. To the right of these is another signature. On the far right, there is a large, stylized signature that resembles a 'Z' or a similar character.

forte scossa) e sarebbe stata caratterizzata dall'inoppugnabile correttezza delle valutazioni di carattere scientifico espresse.

Dunque, non si comprenderebbe come la conferenza stampa e le interviste rilasciate (unici veicoli dei contenuti interni alla riunione conoscibili dalla popolazione) poterono influenzare i processi volitivi delle vittime, dovendosi rilevare, peraltro, che nessuna delle comunicazioni successive alla riunione ha formato oggetto di espressa contestazione.

Le valutazioni operate dagli esperti presenti alla riunione, in definitiva, non sarebbero state, secondo la difesa, né inefficaci, né approssimative, né generiche, ove rapportate al patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione degli imputati al momento del fatto, e sarebbe impossibile quantificare il presunto rimprovero mosso agli scienziati, in un contesto generale di approssimazione delle conoscenze e di contraddittorietà delle valutazioni di coloro che si occupano ex professo di sismologia.

Il fatto che le televisioni e, più in generale, i mass media, fornirono – contrariamente a quanto riferito in sentenza - indicazioni distorte, offrendo agli utenti notizie non corrispondenti al tenore delle affermazioni fatte nel corso della riunione non può, per l'appellante, ritorcersi contro gli imputati, atteso che essi non avevano alcun mezzo per governare gli sviluppi mediatici successivi alla seduta.

Del tutto arbitrario sarebbe, poi, l'assunto del giudice, secondo il quale ai partecipanti alla riunione andrebbe imputato anche il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima dello svolgimento della stessa, intervista alla quale hanno fatto riferimento numerosi testi indicandola quale fonte dell'effetto rassicurante. Ed invero, il dato cronologico, la separatezza dell'organo che convocò la riunione rispetto all'organo consultivo, nonché l'assenza di ogni prova circa un preordinato accordo sui contenuti dell'intervista e la differenza sostanziale degli stessi rispetto ai concetti espressi nel corso della seduta (basti pensare alle valutazioni circa lo "scarico di energia"), impedirebbero di ritenere detta intervista come il "manifesto", ovvero la "anticipazione" dei contenuti e delle conclusioni della riunione.


La difesa ha contestato, ancora, sotto il profilo della cooperazione colposa, l'attribuzione a **Barberi** della responsabilità per affermazioni, quand'anche rimproverabili, formulate da altri soggetti e in diversi contesti, non condivise, non avallate, né diffuse dall'imputato.

Mancherebbe, nel caso che occupa, la prova di una conoscenza del carattere colposo della condotta posta in essere dall'altro cooperante. Ritenere che ogni partecipante alla riunione ebbe la necessaria consapevolezza della convergenza del proprio contributo con quello degli altri significherebbe negare la complessità delle questioni trattate e la specialità e specificità dei singoli contributi offerti. Non a caso, la riunione si concluse senza un deliberato finale, e ciò in conformità alla natura dell'organismo riunito. In definitiva, vi sarebbero stati solo dei singoli pareri espressi da specialisti ed esperti, al di fuori di qualsivoglia visione unitaria.

Nell'atto di gravame si è severamente criticato il percorso metodologico seguito dal giudice di prime cure, il quale, dopo avere ripetutamente ribadito la natura del tutto normativa del giudizio sulla colpa, si sarebbe poi clamorosamente contraddetto, dedicando ampi capitoli della sentenza alla valutazione delle posizioni scientifiche circa la possibilità, o meno, di prevedere i terremoti e all'analisi della validità e dell'efficacia, quali strumenti di previsione, degli studi relativi ai cosiddetti "precursori" (storia sismica di L'Aquila, lo sciame sismico e le scosse del 30 marzo, la pericolosità e le previsioni probabilistiche), così dimostrando l'ineluttabilità di parametrare le condotte tenute dagli scienziati allo standard delle conoscenze scientifiche condivise.

E, a tale riguardo, l'appellante ha ribadito che tutte le affermazioni riportate all'interno del capo d'imputazione (tra le quali non ve n'è nessuna estrapolata dal contenuto dell'intervista rilasciata da **Barberi**) sarebbero da ritenere immuni da qualsivoglia possibile rimprovero e che le dichiarazioni di **De Bernardinis** non sarebbero riferibili agli esperti e, in particolare, allo stesso **Barberi**.

Ma anche ciò che disse direttamente l'imputato (*"qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*, *"non v'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*) non sarebbe passibile di censura, né dimostrerebbe alcuna antinomia logica, ove si consideri che la prima risposta fu fornita alla specifica domanda rivolta dalla Stati circa la possibilità di prevedere i terremoti mediante strumentazione di rilevazione del gas radon.



Le emergenze del verbale della riunione non sarebbero affatto in contrasto con la letteratura scientifica relativa ai fenomeni precursori, non emergendo dagli atti alcuna prova certa di una relazione tra la scossa delle ore 3,32 del 6 aprile 2009 e lo sciame sismico che la precedé.

A tale proposito, la difesa ha riportato ampi stralci della relazione del consulente tecnico di parte, prof. Gasparini (la cui valutazione sarebbe stata del tutto pretermessa dal Tribunale), il quale ha affermato che, sulla base dei dati statistici che erano a disposizione della Commissione il 31 marzo 2009, lo sciame sismico in atto non si discostava dalle sequenze osservate in precedenza nella medesima area, non sfociate in terremoti di rilevante magnitudo. Peraltro, in occasione del sisma del 6 aprile si attivò una faglia diversa da quelle che avevano dato origine alle anomalie sismiche precedenti, non ben nota e d'incerto ruolo sismogenetico, e tale circostanza, costituente una variabile non agevolmente ipotizzabile, rendeva ancor più difficile le previsioni probabilistiche.

Ha osservato l'appellante che il tema delle previsioni a medio termine si presenta complesso, controverso e contraddittorio, per come dimostrato anche da differenti valutazioni operate pure nel caso in esame da altri studiosi (prof. Moretti, prof. Stoppa), e che il giudice l'avrebbe trattato in chiave di assoluta approssimazione soggettiva, senza tenere conto dei contributi scientifici offerti dalle difese e facendo ampio uso del "*senno del poi*", ancorando le proprie valutazioni al fatto, sconosciuto alla Commissione, che il terremoto si verificò effettivamente.

In definitiva, la Commissione, allo stato delle conoscenze del marzo 2009, non avrebbe potuto formulare previsioni probabilistiche differenti da quelle elaborate sulla base del materiale raccolto da INGV e posto a disposizione degli esperti.

Peraltro, la sentenza non avrebbe offerto alcuna possibile spiegazione volta a chiarire in che modo un'utilizzazione diversa dei dati a disposizione avrebbe prodotto un risultato diverso da quello della presunta "rassicurazione".

Dunque, poiché il profilo di colpa contestato si fonda su un giudizio d'imperizia, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare, sulla scorta di elementi scientifici certi e inconfutabili, che quanto affermato in sede di riunione non era conforme a quanto sostenuto


dalla scienza ufficiale o che, comunque, vi furono aspetti insufficientemente valutati che avrebbero potuto avere incidenza sulla catena causale.

Avrebbe dovuto concretamente chiarire, il primo giudice, quale era la condotta che i membri della Commissione avrebbero dovuto adottare per andare esenti da ogni rimprovero e per evitare il realizzarsi dell'evento, e avrebbe dovuto dimostrare – ciò che non ha fatto – che, eliminate le valutazioni espresse dagli scienziati, la catena causale non si sarebbe innescata o non avrebbe condotto agli eventi poi verificatisi.

Del tutto generico e astratto sarebbe il ragionamento del giudice allorquando tenta di esplicitare la forma metodologica alternativa di comportamento precisando che sarebbe stato sufficiente che gli imputati avessero esposto ciò che sapevano in tema di rischio sismico, di storia sismica di L'Aquila, di sciame sismico, di previsioni probabilistiche, di vulnerabilità degli edifici e di esposizione e avessero condiviso le conoscenze specifiche di ognuno. Un siffatto argomentare, secondo la difesa, peccherebbe, appunto, di genericità, non essendovi alcuna indicazione dei contorni oggettivi, scientifici e normativi entro i quali avrebbe dovuto muoversi tale condotta alternativa, cosicché mancherebbe la dimostrazione certa di quella serie causale adeguata che avrebbe determinato gli eventi.

Con riferimento alla valutazione delle testimonianze, l'appellante, dal punto di vista metodologico, si è doluto del fatto che il Tribunale abbia omesso di operare le dovute e necessarie valutazioni ai fini del controllo di attendibilità delle fonti, nonostante le numerose e ripetute contraddizioni, puntualmente evidenziate in sede di controesame, nelle quali i dichiaranti sarebbero incorsi.

Attività, quella omessa dal giudice di prime cure, tanto più necessaria in un caso come quello che occupa, caratterizzato da prove dichiarative provenienti dalle persone offese /parti civili o da testimonianze *de relato*. Con specifico riferimento a queste ultime, l'indagine valutativa avrebbe dovuto essere particolarmente pregnante, proprio perché il teste non era chiamato a riferire circostanze da lui direttamente percepite, ma elementi necessari per ricostruire le scelte motivazionali di coloro che decisero di rimanere in casa la notte del terremoto e, dunque, di altri soggetti.



E ciò in un contesto particolarmente complesso costituito dai meccanismi psicologici che presiedono alle decisioni di ciascuna persona e dal modo di atteggiarsi dell'uomo rispetto ai messaggi provenienti dai mass media. In assenza di ogni seria indagine di tale tipo, sarebbe arbitrario ritenere che le decisioni della Commissione ebbero a modificare le prescrizioni precauzionali sedimentate a livello di cultura popolare e a eliminare le abitudini di prudenza adottate da tempo immemore.

L'appellante ha poi proceduto a una particolareggiata analisi delle fonti testimoniali, non senza evidenziare che nel periodo successivo al 31 marzo 2009 l'informazione a L'Aquila sarebbe stata caratterizzata da notizie per nulla rassicuranti, con accavallamento dei diversi flussi d'informazione, e che l'accertamento in ordine alla ritenuta abitudine delle vittime di abbandonare le abitazioni in occasione delle scosse avrebbe dovuto essere correlata ad altri e diversi parametri valutativi, quali l'effettiva durata della permanenza all'aperto (non potendosi escludere che dopo la scossa delle ore 00,34 le vittime sarebbero rientrate in casa prima del verificarsi del tragico sommovimento delle ore 03,32) e le diverse motivazioni alternative che avrebbero potuto giustificare la scelta.

Si è passati, quindi, da parte della difesa, all'analitica ed estesa disamina delle deposizioni testimoniali (che si omette in questa sede di riprodurre, sia pure in forma compendiata), all'esito della quale emergerebbe, quale dato unificante, che la diagnosi prodotta dalla Commissione non fu affatto perno di riferimento costante nella valutazione sul "cosa fare" (così come sostenuto dal consulente del Pubblico Ministero) e che, invece, furono numerose e varie le valutazioni effettuate dalle vittime e dai testi e plurime le motivazioni poste alla base della scelta di restare in casa. In ogni caso, risulterebbe con chiarezza che i contenuti percepiti dalle vittime non possano ricondursi in alcun modo a ciò che fu detto in sede di riunione della Commissione.

Dunque, la prova del fatto che le condotte ascritte agli imputati condizionarono i comportamenti delle vittime, non sarebbe stata raggiunta, contrariamente a quanto asserito dal consulente del Pubblico Ministero, al di là di ogni ragionevole dubbio, e ciò per una molteplicità di fattori :

- la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata agli imputati (avere rassicurato la popolazione) e la produzione dell'evento finale (morte o lesioni) è stata